

Deliberazione n. 58/2026/VSG



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Teresa POLVERINO	Presidente
dott. Donato CENTRONE	Consigliere
dott. Claudio GUERRINI	Consigliere
dott. Nicola CARLONE	Consigliere
dott.ssa Caterina Angela MARRA	Referendario (relatore)

nell'adunanza in camera di consiglio del 14 aprile 2026 ha reso la seguente

#### DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013 recante gli schemi tipo di relazione di fine mandato;

VISTA la circolare n. 83/2024 che, per le Amministrazioni Comunali per le quali le elezioni si sono svolte nell'autunno 2020, ha previsto il rinnovo tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno successivo al compimento del quinquennio;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 25 febbraio 2026 di fissazione delle date delle consultazioni elettorali per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali;

VISTO il decreto del Prefetto di Savona n. 12323 del 9 marzo 2026 di convocazione dei comizi per l'elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale;

VISTA la deliberazione CDP CP 73 del 30 marzo 2026 che dispone che a decorrere dal 30 marzo 2026 e fino alla copertura del posto di funzione da parte del nuovo titolare, il Presidente di sezione Maria Teresa Polverino permane, *ad interim*, presso la Sezione regionale di controllo per la Liguria in qualità di Presidente della Sezione medesima;

ESAMINATA la relazione di fine mandato del Comune di Zuccarello (SV) per gli anni 2020-2025, pervenuta a questa Sezione regionale di controllo il 21 marzo 2026 e assunta in pari data al prot. n. 1526;

VISTA l'ordinanza n. 11/2026 di convocazione della Sezione;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Caterina Angela Marra;

### **PREMESSO IN FATTO**

Il Comune di Zuccarello (SV), avente popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è interessato dalla prossima tornata elettorale, per scadenza naturale del mandato nel semestre in corso.

L'ente ha trasmesso la relazione di fine mandato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 relativa agli esercizi 2020-2025, redatta in forma semplificata, assunta al protocollo di questa Sezione al n. 1526 del 21 marzo 2026.

La relazione risulta sottoscritta dal Sindaco in data 20 marzo 2026, certificata dall'Organo di revisione economico-finanziaria in data 21 marzo 2026, trasmessa a questa Sezione in pari data e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in data 25 marzo 2026.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59) ha disposto, in deroga all'art. 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali relative al turno ordinario

dell'anno 2020 nel periodo tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020. Le date delle consultazioni elettorali del 2020 sono state fissate, con decreto del Ministro dell'interno del 15 luglio 2020 adottato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 182/1991, nei giorni 20 e 21 settembre 2020; in tali date si sono svolte le consultazioni elettorali del Comune di Zuccarello.

Ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 83/2024, nei comuni per i quali le elezioni amministrative si sono svolte nell'autunno del 2020, e il mandato quinquennale giunge a scadenza nel secondo semestre dell'anno 2025, il rinnovo elettivo deve avvenire, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 182/1991, nella finestra temporale ordinaria compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno successivo al compimento del quinquennio e, quindi, nella primavera dell'anno 2026. Il Ministro dell'interno, con decreto del 25 febbraio 2026, ha fissato le date di svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali per il 24 e il 25 maggio 2026 e quelle dell'eventuale turno di ballottaggio per il 7 e l'8 giugno 2026. Con decreto del Prefetto di Savona n. 12323 del 9 marzo 2026 la consultazione elettorale per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di Zuccarello è stata convocata per il 24 e il 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio il 7 e l'8 giugno 2026.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### 1. Introduzione

L'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011, *“al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa”*, prevede che le province e i comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

Per garantire l'attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione, e trasmessa dal Presidente della provincia o dal Sindaco nei tre giorni successivi, unitamente alla certificazione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Inoltre, la relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'ente entro i sette giorni successivi alla data della certificazione da parte dell'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Tale relazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, ha l'obiettivo di rendere conoscibile, e dunque valutabile, l'attività svolta nel corso del mandato elettorale dagli amministratori, al fine di assicurare il corretto funzionamento della dinamica democratica secondo cui gli eletti sono tenuti "a render conto" alla collettività di riferimento del mandato ricevuto. La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, ha chiarito che *"la normativa si iscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata"* e ha sottolineato che *"la relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e, pertanto, appare di tutta evidenza la rilevanza del ruolo assegnato alle Sezioni regionali destinatarie ex lege di tali relazioni"*.

Sulla base delle richiamate finalità si giustifica il rigido *iter* procedimentale, articolato in precise scadenze, il cui mancato rispetto compromette la possibilità degli elettori di avere un quadro informativo preciso ed esauriente in tempo utile per determinare le proprie scelte nella successiva competizione elettorale.

Per i casi di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato sono inoltre previste, al comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, specifiche misure sanzionatorie.

Il comma 5 del citato art. 4 prevede l'adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati - d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ex art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013.

## **2. La relazione di fine mandato del Comune di Zuccarello (SV)**

Passando all'esame della relazione di fine mandato del Comune di Zuccarello, la relazione è stata redatta nella forma semplificata prevista per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Per quanto riguarda il termine di sottoscrizione, come chiarito dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la delibera n. 17/SEZAUT/2025, *"Nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall'inizio del mandato"*. Il termine per la sottoscrizione della Relazione di fine mandato per il Comune di Zuccarello, pertanto, scadeva nel sessantesimo giorno antecedente al 24 maggio 2026, ossia il 25 marzo 2026. Considerato che la relazione del Sindaco del Comune di Zuccarello è stata sottoscritta in data 21 marzo 2026, la sottoscrizione risulta tempestiva.

La certificazione dell'organo di revisione economico-finanziaria e la trasmissione a questa Sezione, avvenute in data 21 marzo 2026, nonché la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente, avvenuta in data 25 marzo 2026, rispettano i termini prescritti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 149/2011.

Con riferimento ai contenuti della relazione e all'osservanza dello schema-tipo di cui al D.M. 26 aprile 2013, si rileva che, pur riscontrandosi alcune omissioni rispetto a quanto previsto nello schema-tipo, l'Ente ha sostanzialmente assolto agli obblighi informativi normativamente previsti. Al riguardo, deve sottolinearsi che *"la difformità della relazione rispetto al decreto [...] è solo un indice di difformità esteriore che non implica in sé inadempimento degli obblighi di contenuto di cui al comma 4 del D.lgs. n. 149/2011"*, e *"le discrepanze "formali" rispetto allo schema tipo del decreto non hanno inciso sulla "sostanza" delle informazioni, ossia sui c.d. fondamentali della rendicontazione (C. cost. sentenze n. 49/208 e n. 4/2020), evocati dal comma 4 dell'art. 4 D.lgs. n. 149/2011"* (Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, n. 5/2021/EL). Le omissioni rispetto a quanto previsto nello schema-tipo sono le seguenti:

### *PARTE I - DATI GENERALI*

*Punto 1.2 componenti della Giunta comunale;*

*Punto n. 3.1.1 controllo di gestione (principali obiettivi e livello di realizzazione);*

*Punto n. 3.1.2 valutazione della performance;*

### PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

*Punto n. 3.5 utilizzo dell'avanzo di amministrazione;*

*Punto n. 4.1 rapporto tra competenza e residui;*

*Punto n. 6.1 entrate derivanti da accensioni di prestiti (residuo debito finale, popolazione residente e relativo rapporto);*

*Punto n. 7.1 riconoscimento debiti fuori bilancio;*

*Punto n. 8 spesa per il personale (andamento, incidenza sulle spese correnti, spesa pro-capite, rapporto abitanti/dipendenti, limite per gli eventuali rapporti di lavoro flessibile, Fondo risorse decentrate, provvedimenti ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001 e art. 3, c. 30. L. 244/2007);*

### PARTE IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo

*Punto n. 1.3 Azioni per contenere la spesa nei vari settori/servizi con quantificazione dei risparmi.*

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

#### **ACCERTA**

l'assolvimento, da parte del Comune di Zuccarello, degli adempimenti connessi alla procedura dettata dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 in ordine alla redazione della relazione di fine mandato 2020-2025 e alla relativa certificazione, trasmissione e pubblicazione, con le osservazioni di cui alla parte motiva in relazione al contenuto;

#### **DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Segretario comunale, al Responsabile del servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune di Zuccarello, nonché la sua pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Il Relatore

Caterina Angela Marra



CATERINA ANGELA MARRA  
14.04.2026 11:24:17 GMT+01:00

Depositato in segreteria  
Il Funzionario preposto



CINZIA CAMERA  
CORTE DEI CONTI  
14.04.2026 13:58:26  
GMT+02:00

Il Presidente

Maria Teresa Polverino



MARIA TERESA  
POLVERINO  
CORTE DEI  
CONTI  
14.04.2026  
11:32:42  
GMT+01:00